



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Capo I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 Soggetto passivo.
- Art. 3 Determinazione delle aliquote.
- Art. 4 Terreni considerati non fabbricabili.
- Art. 5 Pertinenze delle abitazioni principali.
- Art. 6 Assimilazioni all'abitazione principale.
- Art. 7 Detrazione per l'abitazione principale.
- Art. 8 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art. 9 Valore delle aree fabbricabili.
- Art. 10 Validità dei versamenti dell'imposta.
- Art. 11 Comunicazione di variazione.
- Art. 12 Disciplina dei controlli.
- Art. 13 Modalità dei versamenti - Differimenti.

Capo II - Compenso incentivante al personale addetto

- Art.14 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi.

Capo III - Norme finali

- Art. 15 - Norme abrogate.
- Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Art. 19 - Rinvio dinamico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

- 1.** Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 3.** Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo.

- 1.** Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di effettivo riscatto.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote

- 1.** L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 Dicembre di ogni anno, o con termine diverso eventualmente stabilito con il Decreto che fissa la proroga della scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2.** Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 (quattro) per mille, né superiore al 7 (sette) per mille.

4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota sono previste le seguenti categorie:

- a) Abitazioni principali;
- b) Abitazioni secondarie;
- c) Aree fabbricabili;
- d) Immobili non abitati.

Art. 4 - Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a).

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono dall'attività agricola, almeno il 30 (trenta) % del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e).

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la

parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 6 – Assimilazione all'abitazione principale

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, purchè anagraficamente residenti nelle stesse.

La riduzione sarà concessa dietro presentazione di un'autocertificazione da parte del contribuente e decorrerà dalla data di presentazione della stessa.

Art. 7 – Detrazione per l'abitazione principale

Con la stessa deliberazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere elevata fino a L. 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 concernenti la riduzione di imposta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili, viene applicata su richiesta del contribuente.

La riduzione di cui al presente articolo è comunque applicata previo accertamento, mediante perizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

Art. 9 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g).

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, verranno determinati dopo l'approvazione definitiva del piano regolatore generale secondo il seguente prospetto:

| ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) | VALORE VENALE per mq. |
|--|-----------------------|
| | |

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 10 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i).

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 11 - Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1).

- 1) L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, su apposito modello predisposto dall'Ente, da parte del contribuente, che deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
- 2) La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato, è tenuto a denunciare con le modalità ed i termini di cui al comma 1) le modificazioni intervenute.

Comune di MONTEGIORGIO

Provincia di ASCOLI PICENO

UFFICIO TRIBUTI

- 3) Le dichiarazioni comunque predisposte su stampati conformi a quelli approvati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze e presentate nei termini indicati al comma 1) del presente articolo, sono egualmente validi e conservano la medesima funzione giuridica della comunicazione.

Art. 12 - Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, commi 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni, qualora le stesse non possano essere esaminate nella loro totalità, su richiesta motivata del responsabile del servizio.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 13 - Modalità dei versamenti .

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n).

Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema della riscossione, i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, avverranno mediante pagamento diretto alla Tesoreria Comunale, anche attraverso il Modello Unificato "F24" o al c/c postale intestato al Comune di Montegiorgio.

Capo II - Compenso incentivante al personale addetto

Art. 14 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p).

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della L.662/96 e dalla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 446/96, una percentuale del gettito

dell'ICI è destinata al potenziamento dell'ufficio Tributi ed all'attribuzione di compensi incentivanti il personale addetto. Si osservano al riguardo le seguenti modalità :

- La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro il 30 Aprile, una misura percentuale, non superiore al 10%, da conteggiare sulle somme riscosse per sola imposta, durante l'anno a seguito dell'attività di accertamento e di controllo dell'evasione.
- L'importo così determinato è destinato, con la stessa delibera di Giunta, all'attribuzione di compensi incentivanti il personale dell'Ufficio Tributi, e/o di altri uffici che abbiano partecipato all'attività di controllo, sui proposta del Funzionario Responsabile, in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 15 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e ne verrà data idonea pubblicità anche a mezzo di pubblicazioni cartacee ed elettroniche.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno di approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 19 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.